

Roma, 31 MAG. 2011

CONFEDERAZIONE GENERALE  
DEL TRAFFICO E DEI  
TRASPORTI  
VIA PANAMA 62  
00198 ROMA (RM)

Prot. n. 954-2883/2011

**OGGETTO:** *Consulenza giuridica n. 954-70/2010  
Associazione/Ordine CONFEDERAZIONE GENERALE DEL  
TRAFFICO E DEI TRASPORTI  
Codice Fiscale 80181870587  
Istanza presentata il 02/11/2010*

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1 del DL n. 40 del 2010, è stato esposto il seguente

#### QUESITO

La Confetra ha chiesto alla scrivente valutazioni relative agli adempimenti di comunicazione dei dati relativi alle operazioni - cessione di beni e prestazioni di servizi - effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list, così come previsto dall'art. 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

In particolare, la Confetra chiede di sapere se tale obbligo debba essere osservato nel caso in cui un soggetto identificato con partita IVA comunitaria immetta in libera pratica in Italia beni provenienti da un Paese black list e li introduca in un deposito IVA italiano. L'istante inoltre precisa che, in seguito, tali beni vengono venduti ad operatori di altri Stati membri dal soggetto comunitario depositante.

In caso di risposta affermativa si chiede di conoscere se il soggetto in questione possa effettuare le operazioni in commento indicando la propria partita IVA comunitaria ovvero debba nominare un rappresentante fiscale o identificarsi in via diretta.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante non prospetta alcuna soluzione.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Con riferimento al primo quesito oggetto della presente consulenza, con il quale si chiedono chiarimenti in merito agli obblighi di comunicazione per operazioni intraprese con soggetti stabiliti in Paesi black list, si osserva quanto segue. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 21 ottobre 2010, al paragrafo 2, ha evidenziato che la finalità dell'art. 1 del decreto n. 40 citato è quella di monitorare "tutte le operazioni effettuate con operatori economici localizzati in Paesi black list, siano esse soggette (imponibili, non imponibili, esenti) o non soggette ad imposta sul valore aggiunto".

Pertanto, il riferimento all'acquisto e alla cessione di beni contenuto nella normativa in

commento deve intendersi comprensivo anche delle importazioni e esportazioni e, in particolare anche del caso in cui l'importazione sia seguita dall'introduzione dei beni in un deposito IVA (cfr. circolare citata, par. 2).

Inoltre, la circolare n. 53 del 2010, al paragrafo 1.1, ha anche chiarito che "l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo di comunicazione non distingue tra soggetti passivi IVA stabiliti o non stabiliti nel territorio dello Stato". Da ciò consegue che "sono compresi tra i soggetti passivi IVA tenuti a compilare il modello di comunicazione in commento anche i soggetti non residenti (comunitari ovvero extracomunitari), limitatamente alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia eseguite con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi aventi regime fiscale privilegiato".

In aderenza ai principi esposti, l'obbligo di segnalazione previsto dalle nuove disposizioni di contrasto alle frodi sussiste anche nel caso in cui l'importazione dei beni, effettuata da un soggetto non residente, sia seguita dall'introduzione degli stessi in un deposito IVA ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge n. 427 del medesimo anno.

Per quanto riguarda il secondo quesito, relativo all'eventuale obbligo di identificazione ai fini IVA in Italia al fine di effettuare operazioni di inmissione in libera pratica di merci provenienti da Paesi terzi, si formulano le seguenti osservazioni.

In proposito occorre ricordare che, per un principio generale dell'ordinamento, è previsto l'obbligo di identificazione ai fini IVA per il cedente o prestatore in relazione a qualunque operazione rilevante nel territorio dello Stato, fatta eccezione per i casi in cui l'operazione stessa venga effettuata da un soggetto non residente e sussista l'obbligo per il cessionario o committente nazionale di adempiere agli obblighi contabili e di assolvimento del tributo (art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972).

Quindi, ai fini dell'immissione in libera pratica nel territorio nazionale di merci di Paesi terzi, il soggetto comunitario non residente dovrà nominare un rappresentante

fiscale, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, oppure identificarsi direttamente, come previsto dall'art. 35-ter del medesimo decreto.

Per quanto concerne, più in particolare, il caso di immissione in libera pratica di merci non comunitarie seguita da introduzione delle stesse in un deposito IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. b, del D.L. n. 331 del 1993), si formulano ulteriori considerazioni.

L'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993 ha istituito la c.d. "rappresentanza fiscale leggera", caratterizzata dalla circostanza che per le operazioni per le quali non è dovuto il pagamento dell'imposta i poteri del rappresentante sono limitati all'esecuzione degli obblighi di fatturazione e di compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

Si ritiene che tale disposizione, pur essendo riferita alle operazioni intracomunitarie, sia applicabile anche alle operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA, in quanto trattasi di operazioni che, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lett. b), del D.L. n. 331 del 1993, sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.


Al riguardo si sottolinea che l'art. 50 bis, comma 7 - nella versione introdotta dal decreto legislativo n. 191 del 12.02.2002 - dispone che "nei limiti di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4 non abbiano nominato un rappresentante fiscale (.)".

Pertanto, il sopra citato art. 50 bis, comma 7, fa riferimento senza esclusioni a tutte le operazioni relative a beni "introdotti" nei depositi di cui al comma 4 del medesimo articolo, tra cui anche l'immissione in libera pratica di merci non comunitarie.

Tale tesi, peraltro, è supportata dal parere espresso alla scrivente dall'Avvocatura Generale dello Stato con nota CS 19011/10 del 4 ottobre 2010.

In conclusione, il quadro normativo delineato consente che, in alternativa alla

identificazione diretta ed al rappresentante fiscale ordinario (art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972), le operazioni di immissione in libera pratica con introduzione dei beni in deposito IVA possano essere svolte anche dal c.d. "rappresentante leggero" di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331 del 1993.



**IL DIRETTORE CENTRALE**

**Arturo Betunio**

